



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI VASTO

Via Penna Luce, 27 – Loc. Punta Penna – 66054 – VASTO (CH) - Telefono 0873/310340
E – mail: ucvast@mit.gov.it - P.E.C.: cp-vast@pec.mit.gov.it - U.R.L.: www.guardiacostiera.gov.it/vasto

ORDINANZA N° 16/2019

Piano di Raccolta e Gestione Rifiuti prodotti dalle navi e residui del carico

Porto di Vasto (CH) – Edizione 2016

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Vasto,

VISTO il Decreto Legislativo in data 24.06.2003 n. 182 “Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa gli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui di carico” e successive modifiche d integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo in data 03.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche d integrazioni;

VISTA la Legge 28.01.1994 n. 84 “Riordino della legislazione portuale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Deliberazione D.G.R. n. 49/C del 25.01.2019 dalla Regione Abruzzo, trasmessa con nota 97105/19 in data 28.03.2019 assunta al prot. n. 2105 in pari data, con la quale viene approvato, ai sensi dell’articolo 5 comma 4 del Decreto Legislativo in data 24.06.2003 n. 182, il Piano di Raccolta e Gestione Rifiuti prodotti dalle navi e residui del carico del Porto di Vasto (CH), edizione 2016;

VISTA la propria Ordinanza n. 38/2003 in data 20.11.2003 inerente “Regolamento per l’organizzazione della gestione dei rifiuti nel Porto di Vasto (CH)” e successive modifiche attuate con: Ordinanza n. 01.2004 in data 17.02.2004, Ordinanza n. 11/2009 in data 08.04.2009 e Ordinanza n. 45/2009 in data 25.09.2009;

VISTA la propria Ordinanza n. 40/2005 in data 12.12.2005 inerente divieti e norme per lo scarico acque servizi igienici di bordo dalle unità da diporto nel Circondario Marittimo di Vasto”;

VISTA la propria Ordinanza n. 44/2008 in data 25.11.2008 con la quale si approva il Piano di Raccolta e Gestione Rifiuti prodotti dalle navi e residui del carico del Porto di Vasto (CH), edizione 2005;

RITENUTO NECESSARIO: adottare il Piano di Raccolta e Gestione Rifiuti prodotti dalle navi e residui del carico del Porto di Vasto ai sensi dell’art. 5 del Decreto Legislativo in data 24.06.2003 n. 182 e ss.mm.ii. e di garantire l’interesse pubblico connesso alla tutela ambientale, nelle more dell’affidamento del servizio da parte dell’Ente competente;

VISTI gli artt. 17, 30, 64, 68, 71 e 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59, 60, 77 e 82 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima);

R E N D E N O T O

che è adottato il “Piano di Raccolta e Gestione Rifiuti prodotti dalle navi e residui del carico del Porto di Vasto (CH) - Edizione 2016” approvato con Deliberazione D.G.R. n. 49/C del 25.01.2019 dalla Regione Abruzzo.

ORDINA

Articolo 1

E' approvato e reso esecutivo l'annesso "Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico" che entra in vigore a partire dalla data odierna ed abroga e sostituisce l'Ordinanza n. 44/2008 in data 25.11.2008 in premessa citata nonchè eventuali altre disposizioni emanate in precedenza da questo Ufficio Circondariale Marittimo che risultino incompatibili e/o in contrasto con le disposizioni dell'annesso Piano.

Articolo 2

I contravventori alle norme stabilite dall'annesso "Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico", salvo diversamente e specificatamente previsto, saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1164, 1166, 1174 e 1175 del Codice della Navigazione.

E' comunque fatta salva l'applicazione del sistema sanzionatorio di cui al Decreto Legislativo n. 152/06 e successive modificazioni nonchè del Decreto Legislativo n. 182/03 e ss.mm.ii..

Il Comandante della nave, diversa da un peschereccio o da un'unità da diporto, che non conferisce i rifiuti prodotti ed i residui del carico approdando nel porto di Vasto (CH) in violazione degli artt. 7, comma 1 e 10, comma 1 del D. Lgs. 182/03, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 3.000,00 (tremila) ad €. 30.000,00 (trentamila), nelle forme e con le modalità previste dalla L. 689/81 e ss.mm.ii..

Il Comandante di un peschereccio o di un'unità da diporto che non conferisce i rifiuti prodotti approdando nel porto di Vasto (CH) in violazione degli artt. 7, comma 1 e 10, comma 1 del D. Lgs. 182/03, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 103,00 (centotre) ad €. 500,00 (cinquecento), nelle forme e con le modalità previste dalla L. 689/81 e ss.mm.ii..

Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato ovvero costituisca un più grave illecito amministrativo, al soggetto gestore che non adempie agli obblighi di comunicazione annuale e di tenuta dei registri di cui agli artt. 189 e 190 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. si applicano le sanzioni previste dall'articolo 258, comma 1 e 2, del predetto Decreto.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, il trasgressore è tenuto in ogni caso al ripristino dello stato dei luoghi, anche procedendo alla rimozione, all'avvio del recupero ed allo smaltimento dei rifiuti. Il verbale di accertamento della violazione contiene l'intimazione al trasgressore ad effettuare il ripristino.

Articolo 3

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, i cui obblighi di pubblicità saranno assolti, ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge n.69/2009, mediante inserimento on line sul sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/vasto, alla sezione "Ordinanze", nonchè affissione all'albo di questo Ufficio, invio alle Civiche Amministrazioni interessate ed alle Forze di Polizia.-

Vasto, 20.05.2019

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Lorenzo BRUNI

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993